

Schema di contratto

L'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo con sede in L'Aquila alla via Salaria Antica est n.27, codice fiscale e P.IVA 92054150674, nella persona del Dott. Vincenzo RIVERA, nato a il, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione conferisce un incarico di collaborazione professionale, secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate, al, di seguito Esperto, nato a (...) il e residente a (Prov.) in Via/Piazza..... N. 1 ... - CAP - (C.F:), Partita IVA, che accetta mediante la sottoscrizione del presente,

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 DEL D.LGS. 165/2001.

Art. 1

(Premesse)

1.1 Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2

(Disciplina applicabile)

2.1 Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione professionale soggetto alle disposizioni vigenti in materia escludendo, in ogni caso, che si possa configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

Art. 3

(Oggetto dell'incarico)

3.1 L'incarico ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di Consulenza e Assistenza Tecnica ed Amministrativa, affiancando i dipendenti già assegnati al Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Approfondimento di tutta la normativa in materia di ricostruzione degli edifici pubblici;
- b) Predisposizione di atti e provvedimenti a valenza sia interna, sia esterna, di competenza del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica e del Direttore dell'USR, limitatamente agli edifici del patrimonio edilizio dell'ATER assegnati in competenza all'USR;
- c) Rapporti con tecnici esterni ed interni, con rappresentanti di Enti e Istituzioni comunque coinvolti nel processo di ricostruzione

Art. 4

(Obblighi del Professionista)

4.1 Nell'espletamento dell'incarico il Professionista, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, fornirà le prestazioni che gli verranno richieste dal Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica. La natura delle prestazioni di consulenza e di supporto in favore

dell'Ufficio Speciale oggetto del presente contratto, comportano che le stesse - fermo restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione - possano svolgersi secondo diverse modalità quali, in via esemplificativa: produzione di documenti, pareri, studi, ricerche, analisi e controllo di documentazione, interlocuzioni dirette, partecipazioni a riunioni anche su delega, in rappresentanza dell'Ufficio Speciale, ed ogni altro supporto allo svolgimento delle attività di competenza del Servizio Ricostruzione Pubblica. Tali prestazioni potranno essere richieste e rese con carattere di informalità.

4.2 Il Professionista è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'Amministrazione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui l'Ufficio ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.

4.3 Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dal Professionista nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che ne potrà disporre la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione a favore dell'autore della sola paternità dell'opera.

4.4 Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge e parenti e affini fino al terzo grado.

4.5 Il Professionista, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto sarà libero di effettuare prestazioni professionali in favore di terzi purché queste non comportino l'insorgere di conflitti di interesse, anche con riferimento al coniuge e parenti e affini sino al terzo grado, con l'attività oggetto del presente contratto.

4.6 Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di impegnarsi all'osservanza ed al rispetto delle disposizioni del "Codice Etico e di Comportamento" dell'Ufficio Speciale ed a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 8/4/2013, n. 39.

4.7 La violazione delle prescrizioni sopradescritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

Art. 5

(Obblighi dell'Ufficio Speciale)

5.1 L'Ufficio Speciale, attraverso il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, mette a disposizione del Professionista una postazione di lavoro, non dedicata, nonché le strutture ed i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico attribuito ed applica per il Professionista le medesime misure per la tutela della salute e della sicurezza previste per i lavoratori subordinati che prestano la propria attività.

Art. 6

(Durata dell'incarico)

6.1 L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il [la durata è prevista di 12 mesi], fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.

6.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera c) del D.Lgs.vo n. 165/2001 e ss-mm-ii., qualora permanga l'esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla durata del progetto, a condizione che le attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva.

6.3 L'Amministrazione - qualora non venga prorogata la gestione straordinaria di cui di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. n.189/2016, potrà recedere dallo stesso, dandone preavviso motivato, all'altra parte, entro un termine di trenta giorni mediante posta elettronica certificata. Il Professionista, analogamente, potrà recedere dal rapporto contrattuale dandone preavviso entro il termine di trenta giorni al medesimo Ufficio Speciale - mediante posta elettronica certificata.

Art. 7

(Corrispettivo)

7.1 Per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, sulla base delle caratteristiche professionali del Professionista, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento della stessa dal Professionista garantite per le prestazioni da rendere, è riconosciuto un compenso giornaliero di € 150,00 (centocinquanta euro), per un importo massimo annuo pari ad € 25.200,00 oltre Iva e rivalsa del contributo previdenziale, in ragione della prestazione professionale esperibile per un numero massimo di giornate/mese pari a 14 (quattordici) e comprensivo di tutte le spese sostenute per l'adempimento degli obblighi succitati, che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo § 7.3.

L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del presente contratto farà carico sulle risorse previste Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario del Governo per il sisma 2016, n° 7 del 6 maggio 2021, emendata con Ordinanza Speciale n°87 del 3 ottobre 2024;

7.2 Il compenso è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali previsti dalla legislazione vigente a carico del Professionista e con l'esclusione dei contributi previdenziali ed assicurativi posti, per legge, a carico dell'Ufficio Speciale.

7.3 Il compenso è corrisposto con cadenza bimestrale, previa presentazione da parte del Professionista della fattura di pagamento, di una relazione sulle attività svolte, nonché degli allegati in originale, laddove previsti, dei prodotti realizzati alla fine di ciascun bimestre solare, controfirmata dall'Ufficio Speciale e previa valutazione positiva dell'attività svolta effettuata dalla medesima circa la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito al Professionista rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.

7.4 La liquidazione del compenso, tenuto conto della complessità delle procedure di pagamento, sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura.

Art. 8

(Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

8.1 L'Ufficio Speciale provvede al pagamento del compenso al Professionista, unitamente agli oneri da Esso dovuti per legge, quali IVA e la rivalsa del contributo previdenziale.

8.2 L'Amministrazione provvederà, altresì, ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 9

(Impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto)

9.1 Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, Il Professionista si impegna, ove possibile, a darne comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento all'Ufficio Speciale che valuterà le eventuali azioni da intraprendere al fine di assicurare la continuità dell'apporto specialistico all'azione dell'Ufficio Speciale.

9.2 In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni e comunque non oltre i 60 (sessanta), per eventi di cui al precedente § 9.1, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente contratto.

9.3 L' Ufficio Speciale potrà revocare l'incarico per inadempimenti degli obblighi assunti dal Professionista con la sottoscrizione del presente contratto, mediante provvedimento motivato anche ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c. o nell'ipotesi contemplata dal successivo art. 10.

9.4 All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, per qualsiasi causa, l'Ufficio Speciale non corrisponderà al Professionista alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale.

9.5 Nell'ipotesi di cui al precedente § 9.4 il Professionista avrà diritto al compenso di cui al precedente art. 7, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 10

(Clausola risolutiva espressa)

10.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che sono cause di risoluzione del contratto:

- la violazione degli obblighi in capo al Professionista, indicati all'art. 4 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 9;
- l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dal Professionista;
- nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo al Professionista di cui al presente contratto, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione, della volontà da parte dell'Ufficio

Speciale di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11

(Rinvio a norme di legge)

11.1 Per quanto non previsto nel presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Art. 12

(Trattamento dati)

12.1 Il Professionista acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art. 13

(Foro esclusivo)

13.1 Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione del presente contratto, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del foro di Teramo.

Art. 14

(Attuazione e pubblicità)

14.1 Ai sensi dall'art. 3, commi 44 e 54 della Legge n. 244/2007, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale.

14.2. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii..

..... ,

Il Direttore

(.....)

Il Professionista

(.....)